N. 04993/2013 REG.PROV.CAU.
N. 11121/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11121 del 2013, proposto da:

Soc Pafal Srl, Soc Titel Srl, Soc Web Europe Srl, Soc Tecnoschool Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Villa, con domicilio eletto presso Raffaele Villa in Roma, via Fabio Massimo, 60;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 38177 assunto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 10 luglio 2012 e comunicato alle società in data 25 luglio 2013 relativo alla

Generated by CamScanner from intsig.com

conclusione del procedimento n. IP177, avviato in data 20.2.2013, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante "Codice del Consumo", e successive modificazioni, nei confronti delle società Pafal s.r.l., Titel s.r.l., Tecnoschool s.r.l. e Web Europe s.r.l. per violazione della delibera n. 23744 adottata dall'Autorità nell'adunanza dl 18 luglio 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza di sufficienti motivi di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* con riguardo alle censure sollevate nel ricorso anche in considerazione della entità della sanzione rispetto all'utile di esercizio indicato negli atti di causa con riguardo a ciascuna delle parti ricorrenti.

P.Q.M.

Generated by CamScanner from intsig.com

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Generated by CamScanner from intsig.com